

Art.53
Obblighi delle parti

1. Nel caso di cui alla lettera a) dell'art. 52, la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età prevista. L'Agenzia nazionale comunica comunque per iscritto all'interessato l'intervenuta risoluzione del rapporto. Nel secondo caso di cui alla lettera a) dell'art. 52, l'Agenzia nazionale può risolvere il rapporto senza preavviso, salvo domanda del segretario per la permanenza in servizio oltre l'anzianità massima, da presentarsi almeno un mese prima del verificarsi della condizione prevista. In entrambi i casi l'Agenzia nazionale informa contestualmente l'ente presso il quale il segretario presta servizio o le altre amministrazioni che si avvalgono del segretario ai sensi dell'art.19, comma 5, del DPR n. 465/1997.

2. Nel caso di dimissioni del segretario, questi deve darne comunicazione scritta all'Agenzia nazionale, informando contestualmente l'ente presso il quale presta servizio o le altre amministrazioni che si avvalgono dei segretari ai sensi dell'art.19, comma 5, dello stesso DPR n. 465/1997, nel rispetto dei termini di preavviso.